



TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 11/2026

Il Tribunale Federale

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

decidendo, in relazione elezioni indette per i giorni 23 e 24 maggio 2026 dal decreto del Commissario Straordinario UITS n. 70/25 del 4 novembre 2025,

sul ricorso di

SPEZIA Natale, rappresentato dall'Avv. Alessandro Rizzo,
contro

la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Consigliere nazionale della UITS**, perché *“il candidato al momento della presentazione della candidatura aveva in corso una controversia giudiziaria con l'Ente definita successivamente in data 8 aprile u.s.”*,

ha deliberato la seguente

DECISIONE

FATTO

1. Il ricorso, datato 29 aprile 2026, con l'inerente domanda cautelare, il 30 aprile 2026 è stato dichiaratamente presentato, a mezzo del detto difensore, in base all'art. 8 [*ricorsi* (ai sensi del nuovo art. 12, comma 2, dello Statuto UITS)], commi da 1 a 3, del Regolamento *«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»* [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello Statuto UITS- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026, e modificato con decreto n. 27 del 20 marzo 2026], il quale art. 8 fa testuale rinvio al *«Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive»* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI atto 2 luglio 2000, n. 152.

2. Il ricorso evidenzia che alla data dell'8 aprile 2026 -nove giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature- è stata definita una controversia giudiziaria tra il ricorrente e l'UITA.

Per il ricorso, la esclusione è illegittima per i seguenti motivi:

l. Errore sul presupposto di fatto. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà intrinseca della motivazione. Violazione del principio di tassatività delle cause di ineleggibilità. Violazione dell'art.16 comma 4 lett. e) dello Statuto UITS anche con riferimento all'art.24 della Costituzione.



La motivazione è contraddittoria perché il termine ultimo per la presentazione delle candidature è scaduto alle ore 16.00 del 17 aprile 2026; la Commissione Verifica Poteri si è riunita il 22 aprile 2026; il provvedimento di esclusione è stato adottato il 23 aprile 2026. A fronte di ciò il giudizio richiamato è stato definito l'8 aprile 2026, cioè prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature; della valutazione da parte della Commissione Verifica Poteri; dell'adozione del provvedimento.

Sicché a questi tre momenti la controversia (consistente in un ricorso al TAR del Lazio, Roma, proposto non contro la UITA ma contro il Ministero della Difesa ed indirizzato alla UITA solo quale controinteressata) non era più pendente, essendo stata definita con atto di data certa anteriore: come del resto afferma la stessa motivazione di esclusione.

Non sussisteva dunque un conflitto attuale tra interessi del candidato e interessi dell'UITA al momento dell'eventuale assunzione della carica, perché una controversia conclusa non integra alcun conflitto; quando invece l'art. 16, comma 4, lett. e) dello Statuto preclude la candidatura a quanti abbiano in essere controversie giudiziarie.

II. Difetto assoluto di motivazione in diritto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di tassatività delle cause di ineleggibilità.

Pur essendo l'UITA tenuto al dovere di motivazione quale ente pubblico (d.lgs. C.P.S. 17 maggio 1947, n. 1233; legge 28 maggio 1981, n. 286) ex art. 3 l. n. 241 del 1990, il provvedimento di esclusione non richiama alcuna disposizione — né statutaria, né regolamentare, né del Codice di Comportamento UITA — che vieti la presentazione della candidatura, o ne imponga l'esclusione, in capo a chi abbia, o abbia avuto, una controversia giudiziaria con l'ente. Manca l'indicazione del fondamento normativo della causa ostativa applicata, in difformità da quanto invece esplicitamente avvenuto per altri esclusi (cfr. n. 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 dell'elenco esclusi del medesimo prot. 3019/2026). Vi si aggiunge il principio di tassatività e dunque di esplicita indicazione della fonte, delle ragioni di preclusione del diritto all'elettorato passivo.

III. Difetto di istruttoria. Genericità della motivazione. Violazione del giusto procedimento.

il provvedimento è comunque illegittimo perché non specifica la natura della controversia (civile, amministrativa, di lavoro, sportiva), che è dirimente per valutarne la rilevanza; l'oggetto e la materia del contendere, e la sua eventuale riconducibilità a interessi confliggenti con l'esercizio della carica per cui è stata presentata candidatura; le modalità di definizione della lite (sentenza, transazione, conciliazione, rinuncia agli atti, accordo tombale), elemento decisivo per qualificare la posizione del candidato.

IV. Violazione del contraddittorio procedimentale. Violazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Non risulta trasmessa al ricorrente, prima della determinazione di esclusione, alcuna comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della candidatura, con assegnazione di un termine per le osservazioni. La lacuna è grave perché egli, se tempestivamente interpellato, avrebbe agevolmente

fornito documentazione attestante l'avvenuta definizione del giudizio in data 8 aprile 2026, così rimuovendo in radice il presupposto dell'esclusione.

V. Lesione del diritto di elettorato passivo. Violazione del principio del favor participationis.



L'esclusione dall'elenco dei candidati ammessi comprime il diritto di elettorato passivo, situazione giuridica costituzionalmente rilevante e tutelata anche dall'ordinamento sportivo: questa, per essere legittima, deve essere fondata su una norma esplicita, ricondursi a una causa ostativa attuale e proporzionata, e svolgersi nel rispetto del giusto procedimento. Elementi, questi, che qui mancano.

DIRITTO

1. Si prescinde dalla trattazione della domanda cautelare, in ragione della circostanza che questo speciale ricorso, regolato dal *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* del CONI, va deciso dal Tribunale Federale in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento (art. 1, lett. c)), il che comunque adeguatamente soccorre l'asserito *periculum in mora*.

Si rileva poi che lo stesso *Regolamento* non prevede contraddittorio. La circostanza che il ricorrente abbia spontaneamente notificato il ricorso a due controinteressati oltre che all'UITA, rimane lodevole: ma di suo è improduttiva della destinazione della trattazione in una udienza.

2. Il Collegio rileva che il ricorso è fondato per l'assorbente ragione della fondatezza del primo motivo. Per le ragioni e la successione nel tempo degli accadimenti ivi dettagliatamente esposta, infatti, non sussisteva più –alle date di scadenza ivi indicate, che è il momento di rilevanza per il potenziale conflitto di interessi- la pendenza di una controversia tra l'interessato e la UITA. La controversia era infatti stata definitiva, come lo stesso atto di esclusione contestato indica, in data 8 aprile 2026, vale a dire in un momento anteriore a quello ultimo possibile per positivamente rimuoverne la pendenza.

3. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso di **SPEZIA Natale** avverso la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, di **esclusione** dalla candidatura alla carica di alla carica di **Consigliere (nazionale) della UITA, e la dichiara illegittima e priva di effetti**.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2026.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente